

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3  
N. 11/AV3 DEL 04/01/2018**

**Oggetto: CONVENZIONE CON LA SCUOLA SIEM di Musicoterapia di Macerata.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del Direttore AV3 n. 920 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento del dott. Alessandro Maccioni quale Direttore dell’Area Vasta 3”.

**VISTA** l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della SIEM-Società Italiana per l’Educazione Musicale-Sezione territoriale di Macerata di stipulare una Convenzione per consentire agli studenti, iscritti al terzo anno, , individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Di procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con la SIEM-Società Italiana per l’Educazione Musicale-Sezione territoriale di Macerata, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Di dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’ASUR/Area Vasta 3, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.

5. Di notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto all' ASUR Marche e alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

*IL DIRETTORE AREA VASTA 3  
(Dr. Alessandro Maccioni)*

Per il parere infrascritto:

**UOC CONTROLLO DI GESTIONE E UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Formazione attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all' Area Vasta 3.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione  
(Paolo Gubinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

## **- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

### **(Servizio Formazione )**

#### **Normativa di riferimento**

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

#### **Motivazione:**

La Società Italiana per l'Educazione Musicale-SIEM sezione territoriale di Macerata con nota del 27 09 u.s. chiedeva di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 3 per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASUR/Area Vasta 3, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio e compatibilmente con le esigenze del Dipartimento di Salute Mentale, il cui Responsabile verrà preventivamente interpellato dalla SIEM per richiederne la disponibilità nel periodo interessato, intende accettare la richiesta della Scuola suddetta e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

Tale convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione e viene tacitamente rinnovata, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata a.r., fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**RICHIAMATO** il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

**RICHIAMATA** la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.8.2009, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste, eventualmente interessate all'adesione".

**RICHIAMATO**, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle Aree Vaste per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

**VISTA**, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009.

### **SI PROPONE**

1. Accogliere la richiesta della Società Italiana per l'Educazione Musicale - SIEM sezione territoriale di Macerata di stipulare una Convenzione per consentire agli studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con la Società Italiana per l'Educazione Musicale – SIEM , secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.

4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 3, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
5. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

U.O.C Servizio Formazione AV3  
Il Dirigente  
(Dott.ssa Roberta Micucci)

Il responsabile del procedimento  
Dott. Anna Menghi

**- ALLEGATI -**

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

della Scuola triennale SIEM di Musicoterapia di Macerata

organizzata dalla SIEM-Società Italiana per l'Educazione Musicale-Sezione di Macerata

(ente qualificato presso il MIUR - DM 177/2000 – Direttiva n. 90/2003 - Direttiva 170/2016)

### TRA

La SIEM-Società Italiana per l'Educazione Musicale-Sezione territoriale di Macerata, C.F. 80119310151, P.I. 04072780374, con sede legale a Bologna in Via G. Marconi n. 3, d'ora in poi denominata "Ente promotore" rappresentata – su delega del Presidente Nazionale prof. Ciro Fiorentino – dal Presidente della Sezione territoriale SIEM di Macerata prof. Luca Bertazzoni, nato a Roma il 10/11/1965,

### E

L'Azienda Azienda Sanitaria Unica Regionale A.S.U.R. Area Vasta, con sede amministrativa a Macerata, Via Annibaldi 31/L, C. F. 02175860424, d'ora in poi denominato "Ente ospitante", rappresentata dal Dott. Alessandro Maccioni nato a Cingoli il 16/09/1957, domiciliato per la sua carica, come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 3 per la sottoscrizione della presente convenzione giusta delega conferita con note prot. 17592 e 17602 del 7.08.2009 del Direttore Generale ASUR e confermate con nota prot. 23827 del 14.11.2011,

### PREMESSO CHE

A. La *Scuola triennale SIEM di Musicoterapia* di Macerata offre un curriculum di studi teorico-operativo nel corso del quale gli allievi apprendono tecniche, metodi e contenuti storico scientifici indispensabili per attuare progetti di musicoterapia nei diversi ambiti.

B. L'intento della Scuola è fornire una professionalità specifica e mirata alla formazione di personale qualificato, che sia in possesso di conoscenze e competenze adeguate alla realizzazione di processi terapeutici sia in contesti educativi e scolastici sia in quelli socio-sanitari, in strutture pubbliche e private (ospedali, istituti, centri, comunità, servizi territoriali per bambini, adolescenti e adulti).

C. La Scuola ha una durata di 3 anni per complessive 1200 ore di attività, suddivise in 900 ore di formazione (lezioni, studio individuale, tutoring) e 300 ore di tirocinio. Il piano di studi si uniforma al protocollo di formazione CONFIAM, e si articola pertanto nelle seguenti aree formative: musicoterapica, musicale, psicopedagogica, medica.

D. Il piano di studi della Scuola prevede lo svolgimento da parte degli studenti di due periodi di tirocinio, rispettivamente durante il secondo anno (100 ore) e il terzo anno di corso (200 ore).

E. Le parti considerano la presente convenzione un atto significativo nell'ottica dell'individuazione di percorsi comuni di ricerca e di formazione in ambito musicoterapico.

F. Le attività di tirocinio rappresentano un momento fortemente professionalizzante nel percorso di formazione/specializzazione degli studenti della Scuola, poiché consentono di coniugare le conoscenze teoriche con le esperienze "sul campo", in un processo di interazione/integrazione delle stesse.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regoa i rapporti tra l'Ente ospitante e l'Ente promotore relativamente alla possibilità – da parte degli studenti iscritti alla Scuola – di effettuare percorsi di tirocinio presso le strutture del Dipartimento di Salute Mentale dell'A.V.3 - ASUR per l'anno formativo 2017-18.

Nel periodo di efficacia della presente convenzione potranno essere effettuati più tirocini, organizzati presso le diverse strutture residenziali indicate nel comma che precede.

### Art. 2 - Impegni delle parti

L'Ente promotore si impegna a:

- curare le procedure concernenti l'iscrizione al corso;
- provvedere alla gestione degli aspetti amministrativi, burocratici e logistici del tirocinio.

L'Ente ospitante si impegna a:

- svolgere il coordinamento delle attività di tutoraggio, individuando i professionisti con specifiche competenze;
- accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti alla *Scuola triennale SIEM di Musicoterapia* di Macerata per lo svolgimento di tirocini;
- rilasciare alla fine delle attività un certificato attestante lo svolgimento del tirocinio.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti saranno stabiliti concordemente dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme e precisamente dall'art.1 co.3 lett. c) del D.M. 25/05/1998 n. 142 sui contingenti massimi di studenti inseribili nelle strutture sanitarie . Per ogni tirocinante/gruppo di tirocinanti verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto del D.S.M. – A.V.3 le attività svolte.

### Art. 3 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

L'Ente promotore garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti per mezzo della polizza n. 00925383128 stipulata presso la compagnia assicurativa Unipol di Monza sita in via Casati n. 13.

Le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

#### **Art. 4 - Tirocinio Modalità/Contenuti**

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo, nella realizzazione degli obiettivi didattici. L'Ente promotore assegna ad ogni tirocinante/piccolo gruppo di tirocinanti un tutore, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente ospitante alcun onere finanziario.

#### **Art. 5 - Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile della Struttura ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare il diario delle attività svolte e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Comitato scientifico della Scuola.

#### **Art. 6 - Programma/Progetto di tirocinio**

Per ogni tirocinante o gruppo di tirocinanti verrà definito un programma/progetto di tirocinio contenente in particolare:

- il/i nominativo/i del/dei tirocinante/i;
- i nominativi del tutore e del responsabile della Struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la Struttura ospitante;
- i locali della Struttura ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

#### **Art. 7 - Certificazioni**

Il personale individuato dalla struttura ospitante attesterà, su apposito registro fornito dall'Ente promotore, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.



#### **Art. 8 - Privacy**

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione. Le parti inoltre si impegnano a trattare i dati dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 9 - Durata ed efficacia**

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno), a decorrere dall'anno formativo 2017/2018, ed è rinnovabile su accordo delle parti.

#### **Art. 10 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 11 - Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente è quello di Macerata.

La presente convenzione viene redatta in duplice copia originale.

Macerata \_\_\_\_\_

**Per la Società Italiana per l'Educazione Musicale**  
Il Presidente della SIEM-Sezione territoriale di Macerata  
(su delega del Presidente nazionale SIEM)  
*Prof. Luca Bertazzoni*

**Per l'A.V.3 A.S.U.R.**  
Il Direttore  
*Dott. Alessandro Maccioni*